



COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2017
N. 27 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI BACINO "VICENZA" AFFERENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO REGIONALE RINVIO

L'anno 2017 , il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 20:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni Antonio	Sindaco	Presente
Carli Michele	Vice Sindaco	Presente
Xausa Rudy	Consigliere	Presente
Lazzaretti Antonio	Consigliere	Presente
Lazzaretti Walter	Consigliere	Presente
Pavan Aldo	Consigliere	Presente
Lavarda Davide	Consigliere	Presente
Tura Carlo	Consigliere	Presente
Valle Giulia	Consigliere	Presente
Pasquale Federico	Consigliere	Presente
Azzolin Umberto	Consigliere	Presente
Galvan Giada	Assessore Esterno	Presente

N. Presenti 11 N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: [--_Hlk499892854--]Approvazione della Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino "Vicenza" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio regionale

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge 23/12/2009 n. 191 (Legge Finanziaria per l'anno 2010) all'art. 2, comma 186 bis, ha disposto la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale che esercitavano le competenze degli Enti locali in materia di gestione integrata dei rifiuti, ed ha demandato alle Regioni l'attribuzione con legge delle funzioni già esercitate dalle Autorità;
- la Regione Veneto, con la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 (successivamente modificata con L.R. 07/02/2014 n. 3 e L.R. 02/04/2014 n. 11), recante *"Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010)»"*, ha disciplinato la nuova organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale;
- in particolare l'art. 2 della L.R. 52/2012 ha stabilito che, ai fini dell'ottimale organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, l'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", è il territorio regionale;
- inoltre, per favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, tale legge ha demandato alla Giunta Regionale il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 21/01/2014, pubblicata sul BUR n. 14 del 04/02/2014 sono stati individuati i Bacini Territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, tra i quali il Bacino denominato "Vicenza" al quale appartengono 92 Comuni della provincia di Vicenza, già ricadenti nell'Ambito Territoriale della soppressa Autorità di bacino "ATO Vicentino RU" di cui alla Legge Regionale 21/01/2000 n. 3, tra i quali figura anche il Comune di SALCEDO;
- con legge regionale 17 febbraio 2017, n. 5, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 17/02/2017, è stato istituito, dalla data del 17 febbraio 2017, il nuovo Comune denominato "Val Liona", mediante la fusione dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici della provincia di Vicenza;
- gli Enti Locali ricadenti nei Bacini come sopra individuati esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti attraverso i "Consigli di Bacino";
- con l'art. 4 della L.R. n. 52/2012 e s.m.i. è stata scelta, quale forma di cooperazione tra gli Enti Locali del medesimo Bacino Territoriale, la convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

CONSIDERATO CHE:

- per la costituzione e funzionamento dei Consigli di Bacino il citato art. 4 della L.R. n. 52/2012 stabilisce l'obbligo, da parte degli Enti Locali ricadenti in ciascun Bacino Territoriale, di approvare un'apposita convenzione sulla scorta della "convenzione-tipo" approvata dalla Giunta Regionale;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1117 del 01/7/2014, pubblicata sul BUR n. 78 del 12/8/2014, ha approvato la suddetta "convenzione-tipo";
- come stabilito nell'assemblea dei Sindaci del 22/12/2014, è stato costituito un Gruppo di Lavoro per la
Comune di Salcedo – Deliberazione n. 27 del 30/12/2017

verifica dello schema di convenzione approvato dalla Regione Veneto per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Vicenza", composto dai rappresentanti dei Comuni di Grumolo Delle Abbadesse, Lonigo, San Germano Dei Berici, Montecchio Maggiore, Mossano, Sarego, Zugliano, Vicenza e dell'ATO Vicentino RU;

- il testo della convenzione è stato concordato dal Gruppo di lavoro nell'incontro dell' 11/6/2015 e trasmesso dal Comune di Vicenza ai Comuni afferenti al Bacino in data 16/06/2015 per essere sottoposta all'approvazione di ciascun Consiglio Comunale;

DATO ATTO CHE questo Comune:

- ha approvato il testo della convenzione predisposto dal Gruppo di lavoro con propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15.07.2015;
- ha sottoscritto in data 12.10.2017 la convenzione presso gli Uffici del Comune di Vicenza come da convocazione PGN /// del 09.10.2017 seguente alla precedente PGN 124097 del 19.09.2017;

DATO ATTO inoltre **CHE** detta convenzione è stata sottoscritta, alla data del 17 ottobre 2017, da 70 Comuni afferenti al Consiglio di Bacino.

RILEVATO CHE:

- su espressa richiesta di alcuni Comuni, l'Assemblea dei sindaci si è riunita in data 3 novembre 2017 ed ha convenuto sull'opportunità di riapprovare il testo della convenzione con alcune modifiche in particolare alla composizione del quorum funzionale per l'approvazione di alcune particolari deliberazioni, come di seguito riportato:

Testo convenzione definito dal gruppo di lavoro	Testo convenuto nell'Assemblea del 3/11/2017
<p>Art. 9 - Attribuzioni dell'assemblea di bacino</p> <p>...</p> <p>m) individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p>	<p>Art. 9 - Attribuzioni dell'assemblea di bacino</p> <p>...</p> <p>m) individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui alla normativa vigente;</p>
<p>Art. 10 - Regolamento per il funzionamento dell'assemblea di bacino</p> <p>1. L'assemblea di bacino è validamente convocata:</p> <p>a) quando in prima convocazione, siano presenti almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici chedi rappresentanza;</p> <p>b) in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un terzo degli Enti Locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.</p>	<p>Art. 10 - Regolamento per il funzionamento dell'assemblea di bacino</p> <p>1. L'assemblea di bacino è validamente convocata:</p> <p>a) quando in prima convocazione, siano presenti almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici chedi rappresentanza;</p> <p>b) in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un terzo degli Enti Locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.</p>
<p>Art. 10 - Regolamento per il funzionamento dell'assemblea di bacino</p> <p>2. Le deliberazioni dell'assemblea di bacino relative alle lettere g), h), i) e j), comma 2, dell'articolo 9, sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.</p>	<p>Art. 10 - Regolamento per il funzionamento dell'assemblea di bacino</p> <p>2. Le deliberazioni dell'assemblea di bacino relative alle lettere g), h), i) e j), comma 2, dell'articolo 9 sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti e che questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno degli enti locali presenti, nel rispetto del quorum di validità della seduta.</p>

- L'Assemblea dei Sindaci, riunitasi il 3/11/2017 si è impegnata a riapprovare il testo della convenzione con le modifiche sopra riportate in tempo utile per la sottoscrizione della convenzione stessa entro la fine del corrente anno.

CONSIDERATO CHE la convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino "Vicenza" deve essere sottoscritta entro trenta (30) giorni dall'approvazione della medesima (art.3, comma 4 della Convenzione);

RICORDATO CHE:

- nell'approvare la convenzione, il Consiglio Comunale, deve indicare il soggetto autorizzato alla sottoscrizione (art. 3, comma 5, della convenzione);
- con l'approvazione e la sottoscrizione della convenzione da parte dei 91 Comuni di appartenenza al Bacino territoriale viene costituito il Consiglio di Bacino "Vicenza";
- costituito il Consiglio d'Ambito "Vicenza", il Sindaco di Vicenza, o suo delegato, (quale Ente Locale responsabile del coordinamento) convoca in 1° seduta l'Assemblea di Bacino per:
 - eleggere il Comitato di Bacino con le procedure previste agli artt. 10/11 della Convenzione;
 - eleggere il Presidente del Consiglio di Bacino con le procedure previste all'art. 14 della Convenzione;

le procedure per la costituzione dell'Assemblea di Bacino e la nomina del suo Presidente devono concludersi entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione della convenzione da parte dei 92 Comuni (art. 10, comma 7 della convenzione);

RITENUTO di approvare lo schema di convenzione così come ridefinito dall'Assemblea del 3/11/2017 e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando contestualmente il Sindaco o Suo delegato sottoscriverla nell'interesse dell'Ente;

ATTESI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del Ragioniere Capo, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. che vengono integralmente trascritti e inseriti nella presente deliberazione;

VISTI:

- l'art.42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014);
- il D.P.R. n.158/1999;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

CON VOTI favorevoli n° ___ (.....), astenuti n° = (.....), contrari n° = (.....) resi per alzata di mano;

[--_Hik499892775--]DELIBERA

1. di riapprovare lo schema di convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino Territoriale "Vicenza", nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Sindaco l'incarico della sottoscrizione della suddetta convenzione;
3. di trasmettere al Comune di Vicenza, Ente responsabile del coordinamento, copia della presente unitamente ai dati relativi al soggetto individuato per la sottoscrizione.
4. di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la Relazione del Sindaco il quale propone di rinviare a seduta successiva il punto di che trattasi in quanto non è stato acquisito in tempo il previsto parere del Revisore dei Conti.

Vista la proposta di delibera.

Ritenuta la proposta del Sindaco meritevole di approvazione.

CON VOTI favorevoli unanimi resi per alzata di mano;

DELIBERA

Di rinviare a seduta successiva la trattazione del punto 2) all'ordine del giorno ad oggetto:

“Approvazione della Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino "Vicenza" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio regionale.

OGGETTO: Approvazione della Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino "Vicenza" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio regionale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere NEGATIVO di regolarità tecnica, attestante la regolarità in quanto

NON RISULTA PERVENUTO IL PARERE ESTERNO DI COMPETENZA DEL REVISORE DEI CONTI

Comune di Salcedo, lì 30/11/2017

Il Responsabile del Settore

F.to Geom. Maurizio Covolo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE non favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. in quanto non risulta pervenuto il parere del Revisore dei Conti.

lì 30 novembre 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 01/12/2017 al 16/12/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì 01/12/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà esecutiva il giorno 11/12/2017, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 01/12/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 01/12/2017

Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova